


Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Al Capo di Gabinetto

Al Vice Capo di Gabinetto

Al Capo Ufficio stampa

Al Vice Capo Ufficio stampa

Aoste / Aosta **27 GIU. 2012**

Ai Dirigenti delle strutture della Presidenza della Regione e degli Assessorati e del Consiglio regionale

Ai Segretari particolari

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione

Al Rettore del Convitto regionale "F. Chabod"

Al Direttore dell'Istituto regionale "A. Gervasone"

Al Giudici di pace di Aosta e di Donnas

Al personale dell'Amministrazione regionale comandato o distaccato presso altri Enti

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 29

OGGETTO: *Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013.*

L'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 22 emanata il 21 giugno 2012, ha reso noto che la variazione percentuale rilevata dall'ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto a decorrere dal 1° luglio 2012, è risultata pari al 2,7% ed ha rappresentato in apposite tabelle gli importi annui spettanti alle diverse tipologie di nuclei familiari in rapporto al numero dei componenti ed ai redditi complessivi prodotti dai nuclei medesimi. Le tabelle di cui sopra sono consultabili esclusivamente nel sito Intranet della Regione alla sezione "assegno nucleo familiare".

Come già avvenuto per la richiesta dell'attribuzione dell'assegno nucleo familiare per i periodi pregressi (01.07.2010-30.06.2012) e, considerato che ogni dipendente regionale è in possesso delle credenziali di accesso al web, la richiesta di attribuzione dell'assegno nucleo familiare, per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, potrà avvenire esclusivamente via Intranet, secondo le tipologie di seguito evidenziate:

- 1) il personale che accede direttamente alla sezione intranet regionale è considerato "personale interno" ai fini dell'accesso e, pertanto, accederà al foglio web mediante il seguente percorso:
sezione intranet → link "Assegno nucleo familiare";
- 2) il personale che non visualizza direttamente l'intranet regionale o che ha una sua rete intranet, è considerato "personale esterno" ai fini dell'accesso e potrà accedere al foglio via web mediante il seguente percorso:
sito www.regione.vda.it → cliccare su intranet → cliccare su "assegno nucleo familiare".

Si ricorda infine che per tutto il personale le credenziali di accesso sono:

- il nome utente ► **gbianchi e non g.bianchi**;
- la password di accesso che è quella utilizzata per accedere alla rete (ossia usata quando si accende il computer).

Di seguito si espone la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare al fine di dare opportuna informazione ai dipendenti regionali, eventualmente interessati a presentare la richiesta per la corresponsione dell'assegno medesimo, per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013.

Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare, istituito dall'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153 non è determinato in relazione ai singoli familiari a carico ma è unico per l'intero nucleo ed è rivalutabile annualmente in misura pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'ammontare dell'assegno per il nucleo familiare è fissato in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, presenza di entrambi i coniugi o di un solo coniuge, presenza di figli minori e/o inabili). Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e i nuclei in cui si trovano soggetti in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.

L'ammontare dell'assegno da corrispondere al lavoratore dipendente è individuato tenendo presente la situazione del nucleo familiare, il numero dei componenti ed il corrispondente reddito familiare che lo stesso nucleo ha percepito nell'anno solare precedente l'inizio del periodo di riferimento che inizia il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Il diritto alla percezione dell'assegno sorge nella circostanza in cui il reddito complessivo del nucleo familiare sia costituito da almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente.

L'assegno per il nucleo familiare compete per tutti i periodi di lavoro prestati presso l'ente, pertanto, è dovuto nei periodi di prova, di preavviso, di ferie e festività, di permesso matrimoniale, di infortunio sul lavoro o malattia professionale, di congedo di maternità e parentale nonché di richiamo alle armi. Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 797/1955 il diritto all'assegno decorre dal primo giorno di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni vengono a mancare.

L'assegno per il nucleo familiare non è soggetto né alle ritenute fiscali né a quelle previdenziali e, pertanto, non concorre a formare la base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

Composizione del nucleo familiare

Ai fini della corresponsione dell'assegno, sono considerati componenti del nucleo familiare i seguenti soggetti:

- Il richiedente l'assegno;
- Il coniuge, a condizione che non sia legalmente ed effettivamente separato. *La separazione deve risultare dalla sentenza e dallo stato di famiglia dal quale si evinca la non coabitazione dei coniugi, salvo che la sentenza non disponga altrimenti.*
- i figli ed equiparati (non coniugati) di età inferiore ad anni 18 compiuti (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio dell'altro coniuge; affidati a norma di legge);
- i figli maggiorenni inabili qualora si trovino nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
- i figli o equiparati di età compresa tra 18 e i 21 anni, purchè studenti o apprendisti, se il nucleo è composto da più di 3 figli di età inferiore a 26 anni;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti (sia in linea retta che in linea collaterale) minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- a) che i citati soggetti fanno parte del nucleo anche se non sono conviventi e non sono a carico del richiedente, ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta.
- b) nel caso in cui il richiedente sia cittadino straniero, ai fini della fruizione dell'assegno, deve avere la residenza in Italia così come anche i familiari componenti il nucleo. Qualora i citati familiari non siano residenti in Italia, gli stessi possono essere considerati facenti parte del nucleo familiare se il richiedente è cittadino di uno Stato dell'Unione europea o cittadino di uno Stato estero che riconosce i trattamenti di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio

Non fanno, invece, parte del nucleo familiare i seguenti soggetti:

- 1) il coniuge legalmente ed effettivamente separato (la separazione deve risultare dalla relativa sentenza ed è necessario che i coniugi non vivano insieme);
- 2) il coniuge che abbia abbandonato la famiglia;
- 3) i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o di divorzio);
- 4) i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- 5) i figli naturali del richiedente coniugato che non siano stati inseriti nella sua famiglia legittima;
- 6) i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
- 7) i figli minorenni o maggiorenni inabili che siano coniugati (in quanto con il matrimonio hanno conseguito uno "status" che di per sé è capace di generare, alle condizioni prescritte, il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare);
- 8) i fratelli, le sorelle ed i nipoti (anche minorenni o inabili) che sono orfani di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti o che sono sposati;
- 9) i genitori, ed equiparati, e gli altri ascendenti.

Redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare

Per reddito del nucleo familiare si deve considerare la somma dei redditi percepiti da ciascun componente il nucleo, ivi compreso il richiedente. I redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 153/1988, sono quelli complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. I redditi da considerare, risultanti dalla certificazione Mod. CUD, dal Mod. 730 o dal Mod. Unico, sono i seguenti:

- a) redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, redditi d'impresa, redditi da terreni e fabbricati), al lordo degli oneri deducibili;
- b) emolumenti a tassazione separata (esempio arretrati anni precedenti);
- c) il reddito dell'abitazione principale al lordo della deduzione fiscale prevista dalla legislazione tributaria;
- d) gli assegni alimentari corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio, con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli;
- e) i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione IRPEF, nonché le pensioni liquidate da organismi esteri o enti internazionali

Alla formazione del reddito **concorrono altresì** i redditi di **qualsiasi natura, se superiori a Euro 1.032,92**, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva (esempio reddito da impresa, non ricompreso nel quadro RN riepilogativo del Modello UNICO, **ma evidenziato nel quadro CM dello stesso**). Tra tali redditi rientrano:

- le pensioni sociali, le indennità e assegni erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili, gli assegni accessori alle pensioni privilegiate di 1° categoria;
- gli interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, gli interessi da CCT, da BOT e da altri titoli emessi dallo Stato;
- le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici.

Si precisa che gli eventuali redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere indicati nel modulo di richiesta e saranno sommati a quello di lavoro dipendente ai fini dell'accertamento del requisito del 70% che fa sorgere il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare.

Si precisa, inoltre, che le perdite derivanti dalla partecipazione a società di persone devono essere utilizzate nel modo seguente, ai sensi della circolare n. 87 emanata dall'INPS in data 26 maggio 2004:

- perdite derivanti dalla partecipazione a una società di persone in regime di contabilità ordinaria: non possono essere detratte dal reddito complessivo; esse danno però il diritto di abbattere il solo reddito derivante da tali attività. Conseguentemente, non possono ridurre il reddito di lavoro dipendente di uno dei componenti del nucleo familiare.
- perdite derivanti dalla partecipazione in una società di persone in regime di contabilità semplificata: possono essere portate in detrazione dal reddito complessivo limitatamente all'anno di produzione, conseguentemente possono essere oggetto di detrazione dal proprio reddito di lavoro dipendente.

Non vanno computati nel reddito familiare

- l'indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine lavoro comunque denominati, nonché le anticipazioni sui trattamenti stessi previste per i dipendenti del settore lavorativo privato;
- le somme aventi natura risarcitoria, quali: le rendite infortunistiche erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento, nonché le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate pubbliche;
- le pensioni tabellari erogate ai militari di leva vittime di infortunio;
- l'assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;
- l'indennità di frequenza a favore dei minori mutilati e invalidi civili, prevista dalla legge 11.10.1990, n. 289;
- l'indennizzo per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati a norma della legge 25 febbraio 1992, n. 210;
- le maggiorazioni sociali di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'indennità di comunicazione per sordi prelinguali e l'indennità per i ciechi parziali.

Lo scrivente Servizio si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti regionali interessati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dipendente, oltre a rispondere con le sanzioni previste dall'art. 39 della L.R. 19/2007, decadrà dall'attribuzione dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si informa che, per facilitare la compilazione del modello di richiesta degli assegni tramite la procedura Web, allegato alla presente, di cui fa parte integrante, è stato predisposto il **Vademecum** con le relative istruzioni. Lo stesso è inserito, unitamente alle tabelle di riferimento, oltre che nella sezione Intranet → *Amministrazione del personale* → *Modulistica* → *Elenco moduli* → *Assegno per il nucleo familiare*, anche nella parte superiore del link stesso dell'assegno nucleo familiare.

La presente circolare, unitamente al vademecum e alle tabelle di riferimento (pubblicate anche nella parte inferiore del link stesso), è reperibile anche nella sezione Intranet → *Amministrazione del personale* → *Modulistica* → *Circolari* .

Considerato che la presente circolare è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, si invitano i dirigenti in indirizzo a dare alla presente circolare la più ampia diffusione presso i dipendenti, ivi compresi quello assenti dal servizio.

L'Ufficio retribuzioni e assistenza fiscale dell'Amministrazione del personale è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla compilazione del modello di richiesta per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (tel. n. 0165/273334 - 273257 - 273347).



Il Coordinatore
Gisela BADERY

AG

Département du personnel et de l'organisation
Gestion du personnel
Dipartimento personale e organizzazione
Amministrazione del personale

1, place A. Deffeyes
11100 Aoste
téléphone +39 0165273258
télécopie +39 0165273197

Piazza A. Deffeyes, 1
11100 Aosta
telefono +39 0165273258
fax +39 0165273197

www.regione.vda.it

personale@regione.vda.it
C.F. 80002270074